



Statuto della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi, con sede in Modena

Titolo I

Denominazione

Art. 1 La Deputazione di Storia Patria per le Province Modenesi istituita in Modena con decreto 10 febbraio 1860 del Governatore delle provincie dell'Emilia, confermato con R.D. 6 luglio 1862 in approvazione dello Statuto delle Deputazioni di Storia Patria dell'Emilia, divenuta dopo settantacinque anni circoscrizione della R.Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna, con sede in Bologna, in applicazione del R.D. 20 giugno 1935, n. 1176, ritorna a vita autonoma, con la intitolazione di "Deputazione di Storia Patria per le antiche Province Modenesi", e mantiene la sua giurisdizione tradizionale nelle Provincie di Modena, Reggio Emilia, Massa e Carrara.

Sede

Art. 2 La Deputazione ha per sede la casa di Lodovico Antonio Muratori in Modena.

Art. 3 La Deputazione funziona, oltre che in Modena, anche in Reggio Emilia e Massa e Carrara, con sezioni locali, rette da un Presidente, eletto per la durata di un triennio dall'Assemblea dei soci emeriti ed effettivi.

Titolo II

Scopo

Art. 4 La Deputazione si occupa di Storia locale, estendendo il limite cronologico dei suoi studi fino al secolo decimonono.

Essa illustra monumenti e documenti e ne cura la pubblicazione e la conservazione.

Ha pure il compito di tutelare e studiare gli avanzi archeologici e a tale scopo può operare scavi diretti o altrimenti agevolare gli studiosi della materia.

La Deputazione, oltreché di storia politica, religiosa, letteraria e artistica, si occupa delle leggende, tradizioni, superstizioni, consuetudini popolari ed in genere del folclore locale.

Essa si occupa ancora dei problemi linguistici e toponomastici della regione raccogliendo in Dizionari i principali dialetti della zona e notando e interpretando i nomi vernacoli antichi e moderni delle varie località.

La Deputazione dedicherà speciale cura agli Studi Muratoriani, rivolgendo costante attenzione al materiale documentario esistente nella Biblioteca Estense, nell'Archivio di Stato, nell'Aedes Muratoriana e nelle Biblioteche e Archivi delle tre Provincie.

Titolo III

Pubblicazioni

Art. 5 La Deputazione continua a curare le sue pubblicazioni "Atti e Memorie", "Monumenti storici" e "Biblioteca".

Art. 6 I volumi "Atti e memorie", che hanno avuto per continuazione per il decennio 1935-45 la pubblicazione "Studi e documenti", riprendono colla serie ottava. La Deputazione si riserva di proseguire l'iniziativa già attuata negli "Atti e Memorie", col dar corso a nuovi volumi di "Miscellanea di studi Muratoriani" chiamando a raccolta collaboratori della materia, anche se non soci.

Art. 7 I "Monumenti storici" pubblicano i testi critici di antiche ed interessanti cronache locali, statuti, raccolte di documenti storici di alto valore, con prefazioni e note; mentre la collana "Biblioteca" accoglie monografie di particolare interesse storico.

Art. 8 I Soci Emeriti ed Effettivi riceveranno gratuitamente le pubblicazioni "Atti e Memorie" e "Monumenti storici"; i Corrispondenti e gli Aggregati, potranno acquistarle con riduzione di prezzo.

Titolo IV

Dei soci

Art. 9 La Deputazione si compone di soci: Emeriti, Effettivi attivi, Effettivi, Corrispondenti, Aggregati.

La qualifica di Effettivo corrisponde a quella di Deputato, la qualifica di Aggregato a quella di Socio ai sensi del regolamento del 1935.

Art. 10 Il numero dei soci effettivi attivi è di quaranta, di cui 14 assegnati alla Sezione di Modena, 13 a ciascuna delle Sezioni di Reggio e di Massa e Carrara.

I soci effettivi attivi sono scelti fra cittadini italiani che abbiano acquisito notorietà negli studi storici e benemerenze verso detti studi.

I soci effettivi, dopo 10 anni di anzianità decorrenti dalla data del decreto di nomina in riconoscimento dei frequenti ed autorevoli apporti dati all'attività della Deputazione, possono essere nominati emeriti, conservando tutte le prerogative acquisite.

Il posto da loro occupato come Effettivi attivi diviene vacante ai fini di una nuova nomina.

Qualora un socio effettivo attivo cessi di partecipare ai lavori della Deputazione per un triennio, decade dalla categoria e viene trasferito fra i soci effettivi.

Le nomine e le decadenze dei soci effettivi attivi e le nomine dei soci emeriti sono deliberate dall'assemblea generale.

Titolo V

Doveri dei Soci

Art. 11 È dovere dei Soci Emeriti ed Effettivi di frequentare le sedute della Deputazione e di portare opera di collaborazione

Titolo VI

Soci Corrispondenti ed Aggregati

Art. 12 I Soci Corrispondenti sono nominati dall'Assemblea generale nelle persone di studiosi che si siano distinti nelle discipline storiche, e che in qualsiasi modo siano in grado di giovare agli studi cui si dedica la Deputazione.

Art.13 I soci aggregati sono nominati a loro istanza dalle singole Sezioni fra gli studiosi ed amatori delle discipline storiche e letterarie, rappresentanti di Enti, scuole, archivi, biblioteche, musei, comunità religiose e simili.

La durata dell'aggregazione è annuale.

I soci aggregati sono tenuti a versare il contributo annuale nella misura determinata dal Consiglio direttivo.

Titolo VII

Del Presidente e del Consiglio Direttivo

Art. 14 Il Presidente della Deputazione è Presidente della Sezione di Modena. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, vigila all'esatta osservanza dello Statuto, convoca i Soci, presiede alle adunanze della Deputazione e del Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione del sodalizio, firma gli atti, trasmette copia dei verbali delle riunioni al Ministero.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente della Deputazione che lo presiede, dai Presidenti delle Sezioni di Reggio e Massa e Carrara, da due Consiglieri, un Tesoriere ed un Segretario generale. Questi due ultimi sono scelti tra i soci residenti in Modena e coadiuveranno il Presidente della Deputazione nelle funzioni direttive così generali come speciali della Sezione di Modena.

Le Sezioni di Reggio e di Massa e Carrara potranno designare un socio consigliere e un segretario per collaborare con i rispettivi Presidenti nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 16 Compito del Consiglio direttivo è di provvedere all'incremento del sodalizio, procedere alla ricerca, scelta e pubblicazione di documenti storici; scegliere tra le letture dei Soci quelle da stamparsi nel volume "Atti e Memorie"; predisporre i lavori dell'anno Accademico; invocare dal Governo, oltre gli assegni ordinari, quei provvedimenti che si renderanno necessari agli scopi dell'istituzione; prendere accordi con altre Deputazioni per adunanze generali e congressi.

Art. 17 Il Tesoriere compila i Bilanci preventivi e consuntivi, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione della Deputazione nella prima Assemblea generale dell'Anno Accademico.

Cura l'andamento giornaliero dell'Amministrazione. Riscuote e custodisce le somme dell'assegno governativo, nonché quelle provenienti da altri cespiti.

Art. 18 Il Segretario generale compila il rendiconto annuo dei lavori eseguiti dalla Deputazione, valendosi dei processi verbali da lui stesi per la Sezione di Modena e di quelli inviati dalle Sezioni di Reggio E. e Massa Carrara; redige i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; scrive lettere d'ufficio; custodisce i carteggi; tiene ordinatamente l'elenco dei Soci, nonché quello dei libri e delle pubblicazioni ricevute.

Titolo VIII

Delle riunioni e delle elezioni

Art. 19 Le adunanze della Deputazione possono essere o di carattere amministrativo o di carattere scientifico.

E' di carattere amministrativo l'Assemblea generale, a cui possono intervenire, con diritto di voto, soltanto i soci emeriti ed effettivi attivi.

Hanno natura scientifica le sedute ordinarie e speciali di studio, alle quali sono invitati anche i Soci delle altre categorie.

All'inizio dell'anno Accademico il Consiglio Direttivo si cura di preparare il programma per l'ordine del giorno delle varie sedute. E' data facoltà ad ogni Socio di comunicare all'Ufficio di Presidenza i temi sui quali chiede la delibera della Deputazione.

La compilazione dell'ordine del giorno è di competenza della Presidenza.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo della Deputazione distribuirà eventualmente le sedute nei vari punti del territorio provinciale a seconda delle necessità di studio e di ricerca.

Art. 21 L'invito delle sedute, dovunque esse abbiano luogo, sarà diramato ai Soci per disposizione del Consiglio.

Art. 22 L'Assemblea generale della Deputazione ha luogo in Modena, all'inizio dell'Anno Accademico, entro la seconda quindicina di ottobre.

Saranno poste all'ordine del giorno le seguenti materie:

- a) La relazione sull'attività svolta dalle Sezioni nel precedente Anno Accademico;
- b) la discussione ed approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- c) le nomina dei soci emeriti, effettivi attivi e corrispondenti, nonché il passaggio degli effettivi attivi in effettivi;
- d) le eventuali proposte di modifiche dello Statuto sociale presentate dal Consiglio Direttivo o delle Sezioni;
- e) l'ordine dei lavori accademici;
- f) la nomina, allo scadere di ogni triennio, dei Presidenti delle tre Sezioni e del Consiglio Direttivo.

Art. 23 Per la validità delle delibere dell'Assemblea agli effetti delle elezioni di Soci e della designazione alle cariche, nonché di eventuali modifiche dello Statuto, occorre la maggioranza dei Soci Emeriti ed Effettivi attivi, maggioranza che sarà determinata computando sia le espressioni di voto dei Soci presenti, sia degli assenti che abbiano inviato scheda di votazione in busta sigillata e firmata nel retro.

Per tutti gli altri oggetti indicati nell'ordine del giorno basta la maggioranza assoluta degli intervenuti.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio per delega scritta in calce al biglietto di invito.

Art. 24 Per l'elezione del Presidente della Deputazione occorre che il Socio abbia ottenuto almeno i due terzi almeno i due terzi dei voti, senza computare la schede bianche; per le altre cariche basta la maggioranza assoluta.

Art. 25 Un mese prima dell'Assemblea generale il Segretario generale comunicherà singolarmente ai Soci, che hanno diritto al voto, il numero dei posti vacanti per Soci Effettivi attivi e l'invito a proporre Soci Corrispondenti.

Entro quindici giorni il Socio potrà far pervenire proposta scritta e motivata per le nomine all'una o all'altra categoria, la quale sarà trasritta in apposito registro di proposte, tenuto a disposizione dei Soci.

Art. 26 La nomina a Soci Effettivi e Corrispondenti avrà luogo esclusivamente ad ogni Assemblea generale di inaugurazione dell'Anno Accademico, a norma dell'articolo 22, e seguendo le norme dettate dall'art. 23.

A coprire i posti vacanti sono chiamati coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ed abbiano raggiunto almeno la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 27 In caso di vacanza di una carica, nel corso del triennio, il Consiglio Direttivo giudicherà dell'opportunità di convocare l'Assemblea per provvedere alla nomina suppletiva fino al compimento del triennio.

Art. 28 La nomina del Presidente e dei Soci Effettivi e Corrispondenti deve essere sottoposta all'approvazione governativa.

Titolo IX

Delle Sezioni

Art. 29 Nelle singole Sezioni rimane riservato al gruppo dei Soci Emeriti ed Effettivi Attivi di deliberare sulle materie di loro competenza, amministrare i beni, e i fondi della Sezione o alla stessa affidati, con obbligo di dare di tutto relazione annuale al Consiglio Direttivo.

Art. 30 E' in facoltà del Consiglio Direttivo di redigere un regolamento in esecuzione del presente Statuto.

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica.

Il Ministro della Pubblica Istruzione